

**OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 79 – 11035 DEL 17/11/03**

“Approvazione linee d’indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori, in attuazione della L. 149/01 “Diritto del minore ad una famiglia” (modifica L. 184/83)”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA la L. n. 184 del 04/05/83 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”;
- VISTA la L. n. 149 del 28/03/01 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”;
- RICHIAMATA la Deliberazione dell’U.S.S.L. 38 di Cuorgnè n. 45 del 09/05/86 “Deliberazione quadro sugli affidamenti”;
- RICHIAMATA la Deliberazione dell’U.S.S.L. 38 di Cuorgnè n. 130 del 23/02/90 “Integrazione deliberazione quadro affidamenti”;
- VISTA la D.G.R. n. 79 – 11035 del 17/11/03 “Approvazione linee d’indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori, in attuazione della L. 149/2001 “Diritto del minore ad una famiglia” (modifica L. 184/83)”;
- VISTA la D.D. n. 402 del 26/11/03 “Assegnazione ed erogazione agli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali dei contributi per affidamenti familiari e sostegno adozioni difficili, in attuazione della L. 149/01”;
- RILEVATA la necessità di recepire le linee d’indirizzo regionali, contenute nella D.G.R. sopra citata, con particolare riferimento alla definizione degli importi e dei criteri di erogazione degli interventi di sostegno economico in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori;
- VISTO l’art. 2, comma 2 del D. Lgs. 267/00 che rende applicabili ai Consorzi le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i Comuni e le Province;
- ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/00;
- all’unanimità di voti espressi ed accertati nei modi di legge:

DELIBERA

1. **DI RECEPIRE** le linee d'indirizzo regionali contenute nella D.G.R. n. 79 – 11035 del 17/11/03 in premessa citata;
2. **DI APPROVARE** gli importi ed i criteri di erogazione degli interventi di sostegno economico in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori, nonché relativi alle forme particolari di affidamento già previste dalla precedente Deliberazione quadro sugli affidamenti dell'U.S.S.L. 38 di Cuornè in premessa citata, contenuti nell'allegato, parte integrante della presente Deliberazione;
3. **DI DARE ATTO** che il presente atto sostituisce le precedenti Deliberazioni dell'U.S.S.L. 38 di Cuornè n. 45 del 09/05/86 e n. 130 del 23/02/90, in premessa richiamate.

Successivamente,

ritenuta la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

visti l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00 e l'art. 47 dello Statuto,

all'unanimità di voti espressi ed accertati nei modi di legge:

DELIBERA

di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATO alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 10/05/04

“RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 79 – 11035 DEL 17/11/03”

Affidamento familiare ordinario di minori

Contributo base mensile: € 412,18

In caso di affidamento familiare di due / tre minori, il contributo base mensile è quantificato (sulla base della Deliberazione n. 170 del 14/06/85 di determinazione dei criteri generali di erogazione dell'assistenza economica) nel modo seguente:

contributo base mensile per due minori affidati: € 700,70

contributo base mensile per tre minori affidati: € 865,57

In caso di situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale, che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria, il contributo base mensile è maggiorato del 30 %.

In caso di situazioni di minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisico o psichico, riconosciuti invalidi al 100 % ed aventi diritto ad indennità di accompagnamento, il contributo base mensile è maggiorato del 100 %.

Affidamento familiare a rischio giuridico di minori

In caso di affidamento familiare a rischio giuridico di minori, il contributo economico è pari al rimborso spese definite dalla D.G.R. n. 71 – 11035 del 17/11/03 per gli affidamenti familiari ordinari, fino alla sentenza definitiva di adozione.

Adozione di minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato

In caso di adozione di minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92, il contributo economico è pari al rimborso spese definite dalla D.G.R. n. 71 – 11035 del 17/11/03 per gli affidamenti familiari ordinari, fino al raggiungimento della maggiore età dell'adottato.

Affidamento familiare di minori a parenti entro il quarto grado

In caso di affidamento familiare di minori a parenti entro il quarto grado il contributo economico mensile è valutato in riferimento alle caratteristiche della situazione specifica e, se proposto, quantificato sulla base delle condizioni economiche della famiglia affidataria.

In caso di necessità di sostegno alla famiglia affidataria, il contributo economico mensile è quantificato nel modo seguente:

differenza tra il contributo base mensile per l'affidamento ordinario

e

l'eccedenza del reddito complessivo della famiglia affidataria (calcolato in base ai criteri generali di erogazione dell'assistenza economica previsti dalla Deliberazione dell'U.S.S.L. 38 di Cuornè n. 170 del 14/06/85) dalla quota di minimo vitale prevista per il numero di componenti della stessa (compreso il minore affidato).

In situazioni particolari, possono inoltre essere valutati ulteriori contributi economici a rimborso di spese straordinarie necessarie nell'attuazione del progetto di affidamento familiare.

Affidamento diurno di minori

Possono essere attuate le seguenti tipologie di affidamento diurno di minori:

* affidamento diurno "educativo" nei casi in cui è previsto un impegno degli affidatari volto a garantire la partecipazione del minore affidato ad attività di socializzazione e di inserimento, e con attenzioni educative e relazionali non presenti nella famiglia di origine;

* affidamento diurno "di sostegno" nei casi in cui è previsto un impegno degli affidatari finalizzato a rispondere a carenze organizzative e gestionali delle figure genitoriali del minore affidato, e volto a garantirgli occasioni di crescita personale attraverso la condivisione della quotidianità.

In caso di opportunità di sostegno alla famiglia affidataria può essere proposto un contributo economico mensile di importo fino a €200,00.

La quantificazione dell'importo è definita nell'ambito del progetto di affidamento diurno e riferita all'impegno, orario e di frequenza, richiesto alla famiglia affidataria, ad eventuali spese da sostenere o risorse da utilizzare.

L'affidamento familiare diurno di minori non è formalizzabile presso parenti entro il quarto grado essendo, in questi casi, espressione naturale di solidarietà, per altro indicata dall'articolo 433 del Codice Civile.

Compartecipazione alle spese da parte della famiglia di origine

I genitori del minore in affidamento, sia esso consensuale che disposto dall'Autorità Giudiziaria e nelle diverse forme sopra citate, devono far fronte, in ragione delle proprie condizioni economiche e sociali, alle spese di mantenimento, cura ed istruzione del figlio affidato.

L'intervento dell'affidamento, infatti, non annulla la potestà genitoriale; al contrario, è finalizzato, oltre che a garantire la tutela del minore, a responsabilizzare i genitori rispetto ai loro obblighi materiali e morali nei suoi confronti, per permetterne il rientro in famiglia.

La compartecipazione alle spese da parte della famiglia di origine è quantificata nel modo seguente:

percentuale (70 % per il primo minore – 40 % per il secondo e terzo minore) dell'eccedenza del reddito complessivo della famiglia di origine (calcolato in base ai criteri generali di erogazione dell'assistenza economica previsti dalla Deliberazione dell'U.S.S.L. 38 di Cuornè n. 170 del 14/06/85) dalla quota di minimo vitale prevista per il numero di componenti della stessa (escluso il minore affidato).

In caso di reddito complessivo della famiglia di origine inferiore alla quota di minimo vitale prevista per il numero di componenti della stessa (escluso il minore affidato) non è prevista compartecipazione alle spese; in caso di reddito superiore la compartecipazione della famiglia di origine, quantificata come sopra indicato, potrà essere fino alla copertura totale delle spese.

Forme particolari di affidamento

Al fine di sostenere soggetti in particolari condizioni di emarginazione o di svantaggio sociale a causa di problematiche di natura sociale, sanitaria o personale, possono essere attivate forme particolari di affidamento finalizzate al recupero, al mantenimento o al potenziamento della loro autonomia personale e della capacità di autodeterminazione, ed in alternativa a forme di istituzionalizzazione.

I destinatari delle presenti forme particolari di affidamento possono essere nuclei con minori, adulti, disabili, anziani, nelle condizioni sopra citate.

In specifico, possono essere previsti progetti di affidamento attuati con l'inserimento residenziale del soggetto presso il nucleo familiare dei volontari individuati, o attraverso una sua presa in carico "a distanza" con interventi di sostegno e di "supervisione" che consentano la sua permanenza al domicilio.

* Inserimento presso volontari in forma residenziale:

può essere proposto un contributo economico mensile pari al contributo base previsto per l'affidamento ordinario di minori.

* Presa in carico da parte di volontari in forma non residenziale:

può essere proposto un contributo economico mensile di importo fino a €200,00: la quantificazione dell'importo è definita nell'ambito del progetto di intervento, e riferita all'impegno richiesto ai volontari ed alle modalità di attuazione della presa in carico.

Nel caso in cui il soggetto destinatario sia titolare di redditi propri, dovrà compartecipare alla spesa, in ragione delle sue possibilità economiche e fino a copertura totale, secondo le modalità definite nel progetto di intervento.

Per la predisposizione delle forme particolari di affidamento si individuano le seguenti fasi e condizioni necessarie:

* valutazione da parte dell'Assistente Sociale di riferimento delle capacità dei volontari rispetto all'accettazione delle caratteristiche e dello stile di vita del soggetto destinatario, al possesso di competenze educative e formative, alla disponibilità alla collaborazione con gli operatori coinvolti;

* consenso espresso formalmente dal soggetto destinatario, o nel caso di suo impedimento da chi lo rappresenta, e dai volontari;

* formalizzazione delle modalità di sostegno economico ai volontari e di compartecipazione alla spesa del soggetto destinatario;

* definizione delle modalità di relazione tra i volontari ed il soggetto destinatario ed eventuali figure parentali e di riferimento significativo dello stesso.

L'attuazione delle forme particolari di affidamento è proposta dall'Assistente Sociale di riferimento del soggetto destinatario nell'ambito di un progetto individualizzato che, oltre alle condizioni sopra citate, ne definirà obiettivi, tempi e modalità di realizzazione e di verifica; all'Assistente Sociale di riferimento è inoltre attribuita, come per le forme di affidamento familiare di minori, la supervisione e la vigilanza sull'intervento.

Adeguamento importi

Gli importi per gli interventi sopra citati saranno rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione applicato ai trattamenti pensionistici minimi.